

TRIBUNALE DI TRANI

Sezione Civile – Area commerciale

D E C R E T O

Il Giudice Delegato

vista la proposta di concordato minore – in continuità e con apporto di risorse esterne – depositata nell’interesse di MELACCIO MARIA ALTOMARE (c.f. MLCMLT75A51A669J), titolare di Serigraf Point di Melaccio Maria Altomare (p. iva 07496940722), e GAMBARROTA MICHELE (c.f. GMBMHL72E17A669Z) già imprenditore artigiano della ditta “Ricamificio GMG di Gambarrota Michele” (p. iva 04388450720, cessata nel 2016), nell’ambito del procedimento unitario n. 161/2025 P.U.;

letta la relazione particolareggiata del professionista che svolge le funzioni di OCC, dott. Gianvito Amendolara;

ritenuta la competenza dell’intestato Tribunale *ex art. 27, co. 2 e co. 3, CCII*, atteso che dal Registro delle Imprese si evince che la ditta individuale della ricorrente, denominata “Serigraf Point di Melaccio Maria Altomare”, ha sede legale in Barletta alla Via Trani n. 122 e, di conseguenza, in applicazione del terzo comma articolo 27, lett. a), è competente per Territorio il Tribunale di Trani; inoltre i ricorrenti risiedono nel Comune di Barletta (v. art. 27, co. 3, lett. b, CCII);

ritenuta, ad una prima valutazione e riservata all’esito del giudizio ogni ulteriore e/o diversa deliberazione, la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 77, primo comma, CCII, non presentando l’impresa individuale “Serigraf Point di Melaccio Maria Altomare” i requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), non essendo stato il debitore esdebitato nei 5 anni precedenti la domanda, non avendo già beneficiato dell’esdebitazione per due volte, né risultando commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

esaminati gli atti;

dichiara

aperta la procedura di concordato minore;

dispone

la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento in apposita area del sito del Tribunale di Trani, e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d’impresa;

ordina

ove il piano preveda la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

assegna

ai creditori termine di trenta giorni, a decorrere dalla comunicazione del presente decreto da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC, entro il quale devono fare pervenire al suddetto professionista OCC, a mezzo pec o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell’art. 1, comma 1-*ter* del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;



avverte

che in mancanza di comunicazione al professionista che svolge le funzioni di OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa;

avverte

i creditori che devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni e che, in mancanza, i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito in Cancelleria;

dispone

che il professionista che svolge le funzioni di OCC fornisca ai creditori, che abbiano avanzato richiesta per iscritto, tutte le ulteriori informazioni e documentazione necessarie a valutare la proposta concordataria, anche in relazione alla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria;

dispone

vista l'istanza di parte ricorrente, che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

avverte

il debitore che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del GD sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del presente decreto;

riserva

di decidere, in assenza di contestazioni dei creditori, sull'omologa dell'accordo proposto all'esito della scadenza del predetto termine di trenta giorni assegnato ai creditori e del deposito entro i successivi cinque giorni da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC di una relazione finale sul raggiungimento o meno delle maggioranze richieste (nella stessa verranno inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti; è altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti; alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti e la documentazione relativa alle comunicazioni ai creditori della proposta e del presente decreto), con indicazione dell'eventuale presentazione di contestazioni da parte dei creditori; in caso di contestazioni da parte dei creditori verrà fissata apposita udienza con termini alle parti interessate per il deposito di note difensive;

dispone

che il professionista che svolge le funzioni di OCC curi l'esecuzione del presente decreto e che comunichi tempestivamente a tutti i creditori la proposta ed il presente decreto.

Trani, 12 marzo 2026

Il Giudice designato
dott. Antonio Lacatena

